



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per il controllo dei bilanci*

---

**2013/0022(COD)**

3.10.2013

# PARERE

della commissione per il controllo dei bilanci

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante  
modifica del regolamento (UE) n. 912/2010 che istituisce l'Agenzia del GNSS  
europeo  
(COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD))

Relatore per parere: Inés Ayala Sender

PA\_Legam

## EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità della procedura di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, che delega al direttore esecutivo le corrispondenti competenze dell'autorità investita del potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della suddetta delega di competenze. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali competenze.

#### *Emendamento*

Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità della procedura di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, che delega al direttore esecutivo le corrispondenti competenze dell'autorità investita del potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della suddetta delega di competenze. ***Il direttore esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione in merito a questa delega di potere*** Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali competenze.

### Emendamento 2

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 6 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***4 bis) È inserito il seguente articolo:***

*"Articolo 6 bis*

*Notifica preventiva e meccanismo di allarme*

*1. La Commissione attiva un sistema di allarme qualora abbia ragionevoli motivi per ritenere che il consiglio di amministrazione si appresti ad adottare decisioni che potrebbero non essere conformi al mandato dell'Agenzia, essere contrari al diritto dell'Unione o in contraddizione con gli obiettivi politici dell'Unione. In tal caso, la Commissione solleva formalmente la questione in sede di consiglio di amministrazione e chiede a quest'ultimo di astenersi dall'adozione della decisione interessata. Qualora il consiglio di amministrazione accantoni la richiesta, la Commissione informa formalmente il Parlamento europeo e il Consiglio, al fine di reagire rapidamente. La Commissione può chiedere al consiglio di amministrazione di astenersi dall'attuare la decisione controversa finché la questione sia ancora oggetto di discussione tra i rappresentanti delle istituzioni.*

*2. All'inizio di ogni mandato, il consiglio di amministrazione elabora le modalità dettagliate che disciplinano la procedura di cui al paragrafo 1. La procedura è approvata dalla Commissione.*

**Emendamento 3**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 6**

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 8 – comma 1 – punto 14

*Testo della Commissione*

(14) elabora una strategia antifrode per l'Agenzia e la trasmette per approvazione al consiglio di amministrazione.

*Emendamento*

(14) elabora una strategia antifrode **e una strategia per prevenire e gestire i conflitti d'interesse** per l'Agenzia e la trasmette per

approvazione al consiglio di  
amministrazione.

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 9 – lettera n**

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 11 – paragrafo 7

##### *Testo della Commissione*

7. Il consiglio di accreditamento di sicurezza è composto da un rappresentante per Stato membro, un rappresentante della Commissione e un rappresentante dell'alto rappresentante. La durata del mandato dei membri del consiglio di accreditamento di sicurezza è di quattro anni, rinnovabile. Un rappresentante dell'ESA è invitato a partecipare alle riunioni del consiglio di accreditamento di sicurezza in qualità di osservatore. Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all'articolo 23.

##### *Emendamento*

7. Il consiglio di accreditamento di sicurezza è composto da un rappresentante per Stato membro, un rappresentante della Commissione e un rappresentante dell'alto rappresentante. ***I membri del consiglio di accreditamento di sicurezza non possono essere membri del consiglio di amministrazione.*** La durata del mandato dei membri del consiglio di accreditamento di sicurezza è di quattro anni, rinnovabile. Un rappresentante dell'ESA è invitato a partecipare alle riunioni del consiglio di accreditamento di sicurezza in qualità di osservatore. Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all'articolo 23.

#### **Emendamento 5**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 9 – lettera q**

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 11 – paragrafo 17

##### *Testo della Commissione*

17. Il consiglio di accreditamento di sicurezza e il personale dell'Agenzia posto sotto la sua sorveglianza svolgono le proprie mansioni in maniera tale da garantire l'autonomia e l'indipendenza dalle

##### *Emendamento*

17. Il consiglio di accreditamento di sicurezza e il personale dell'Agenzia posto sotto la sua sorveglianza svolgono le proprie mansioni in maniera tale da garantire l'autonomia e l'indipendenza dalle

altre attività dell'Agenzia, in particolare dalle attività operative legate al funzionamento dei sistemi.

altre attività dell'Agenzia, in particolare dalle attività operative legate al funzionamento dei sistemi. ***Il consiglio di accreditamento di sicurezza comunica immediatamente al direttore esecutivo e al consiglio di amministrazione qualsiasi circostanza che possa ostacolare la propria autonomia e indipendenza. Il consiglio di accreditamento di sicurezza informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio, se non è stata adottata alcuna azione di rimedio.***

#### *Motivazione*

*This regulation aims to bring more independence and autonomy to the Security Accreditation Board, but does not establish a procedure to solve any potential conflict that might arise between both areas of competence (Accreditation of security and deployment and commercialisation activities). This amendment sets a two layer way of redress. First, an in-house procedure to identify and try to address problems and secondly, an obligation to inform the legislator if the Security Board understands that no remedy has been taken to put an end to circumstances that put into question its autonomy.*

#### **Emendamento 6**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 13**

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 15 ter – paragrafo 2 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alla provata competenza in materia amministrativa e manageriale nonché alla competenza e all'esperienza nei settori in questione, sulla base di un elenco di tre candidati proposti dalla Commissione in esito a una procedura di gara aperta e trasparente, esperita dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altre pubblicazioni di un invito a manifestare interesse.

#### *Emendamento*

Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alla provata competenza in materia amministrativa e manageriale nonché alla competenza e all'esperienza nei settori in questione, sulla base di un elenco di tre candidati proposti dalla Commissione in esito a una procedura di gara aperta e trasparente, esperita dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altre pubblicazioni di un invito a manifestare interesse. ***Prima della nomina, il candidato designato dal consiglio d'amministrazione è invitato***

**quanto prima a rendere una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei suoi membri.**

*Motivazione*

*This amendment introduces the requirement for the candidate selected by the Administration Board to be heard by the European Parliament prior to his or her appointment in order to strengthen Parliament's rights in the appointment procedure and align it with other regulations establishing other agencies, such the European Chemicals Agency, the European Medicines Agency and the European Food Safety Authority which already have already incorporated this possibility. Furthermore, the European Parliament will soon vote to recommend Commission to change the EEA Regulation in this sense (A7-0264/2013).*

**Emendamento 7**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 14**

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 16 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. La Corte dei conti ha il potere di **controllare** i beneficiari dei crediti dell'Agenzia nonché i contraenti e i subappaltatori che abbiano ottenuto fondi dell'Unione attraverso l'Agenzia, avvalendosi dei documenti fornitile o effettuando ispezioni in loco.

*Emendamento*

2. La Corte dei conti ha ***l'autorità e*** il potere di ***sottoporre ad audit tutti*** i beneficiari dei crediti dell'Agenzia nonché i contraenti e i subappaltatori che abbiano ottenuto fondi dell'Unione attraverso l'Agenzia, avvalendosi dei documenti fornitile o effettuando ispezioni in loco.

**Emendamento 8**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 18**

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 22 bis – Titolo

*Testo della Commissione*

Conflitto d'interessi

*Emendamento*

Conflitto di interessi ***e trasparenza***

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 18

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 22 bis – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Il direttore esecutivo e i funzionari distaccati dagli Stati membri e dalla Commissione a titolo temporaneo rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione di interessi con le quali indicano l'assenza di qualunque interesse diretto o indiretto che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese per iscritto al momento dell'entrata in servizio delle persone interessate e vengono rinnovate in caso di cambiamento della loro situazione personale.

#### *Emendamento*

1. Il direttore esecutivo e i funzionari distaccati dagli Stati membri e dalla Commissione a titolo temporaneo rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione di interessi con le quali indicano l'assenza di qualunque interesse diretto o indiretto che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese per iscritto al momento dell'entrata in servizio delle persone interessate e vengono rinnovate in caso di cambiamento della loro situazione personale. ***Anche i membri e gli osservatori del consiglio di amministrazione e del consiglio di accreditamento di sicurezza devono rendere queste dichiarazioni, che sono pubbliche, unitamente al loro curriculum vitae. L'agenzia pubblica sul suo sito web l'elenco dei membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di accreditamento di sicurezza nonché l'elenco degli esperti esterni e interni.***

#### *Motivazione*

*Non c'è ragione di escludere l'obbligo di indicare la dichiarazione di impegni e di interesse per i membri e gli osservatori degli organi delle Agenzie. Al fine di rafforzare la trasparenza, questa informazione deve anche essere pubblica.*

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 18

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 22 bis – paragrafo 2



*Testo della Commissione*

Gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc dichiarano per iscritto e prima di ogni riunione alla quale partecipano quali interessi potrebbero essere giudicati in contrasto con la loro indipendenza, alla luce dei punti iscritti all'ordine del giorno.

*Emendamento*

Gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc dichiarano per iscritto e prima di ogni riunione alla quale partecipano quali interessi potrebbero essere giudicati in contrasto con la loro indipendenza, alla luce dei punti iscritti all'ordine del giorno. ***L'Agenzia adotta e attua una politica per valutare e gestire i potenziali conflitti di interesse degli esperti nazionali distaccati anche vietando loro di partecipare alle riunioni dei gruppi di lavoro quando la loro indipendenza e imparzialità potrebbe essere compromessa. Il direttore esecutivo include le informazioni relative all'attuazione di tale politica quando riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi del presente regolamento.***

*Motivazione*

*Come sottolineato dalla Corte dei conti nella sua relazione speciale n. 15/2012 le Agenzie non dovrebbero obbligare solo gli esperti a dichiarare ogni potenziale interesse nella materia che stanno esaminando, ma dovrebbero mettere a punto un sistema che consenta all'Agenzia di verificare se le informazioni sono accurate e sviluppare una metodologia per identificare i rischi. Gli esperti esterni non sono funzionari UE e non sono vincolati allo Statuto che prevede le regole per la loro indipendenza, per cui l'Agenzia dovrebbe anche disporre della base giuridica per sviluppare una strategia per gestire attivamente la partecipazione di esperti.*

**Emendamento 11**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 18**

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 22 bis – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

3. Il consiglio di amministrazione e il consiglio di accreditamento di sicurezza attuano una politica che permette di evitare

*Emendamento*

3. Il consiglio di amministrazione e il consiglio di accreditamento di sicurezza attuano una politica che permette di ***gestire***

i conflitti di interessi.

*ed evitare i conflitti di interessi,  
comprendente almeno:*

*a) i principi per la gestione e la verifica delle dichiarazioni di interesse, incluse le regole per renderle pubbliche tenuto conto dell'articolo 22;*

*b) i requisiti obbligatori di formazione in materia di conflitto di interessi per il personale dell'Agenzia e gli esperti nazionali distaccati;*

*c) le norme in materia di donativi e inviti;*

*d) le norme dettagliate in materia di incompatibilità per il personale e i membri dell'Agenzia una volta cessato il loro rapporto di lavoro con l'Agenzia;*

*e) le regole di trasparenza sulle decisioni dell'Agenzia, compresi i processi verbali dei consigli dell'Agenzia che sono resi pubblici tenuto conto delle informazioni sensibili, classificate e commerciali; nonché*

*f) le sanzioni e i meccanismi per salvaguardare l'autonomia e l'indipendenza dell'Agenzia.*

*L'Agenzia tiene conto della necessità di mantenere l'equilibrio tra rischi e benefici, in particolare per quanto riguarda l'obiettivo di ottenere la consulenza e conoscenza scientifiche migliori e la gestione dei conflitti di interessi. Il direttore esecutivo e il presidente del consiglio di accreditamento sono incaricati di attuare tale politica nei rispettivi ambiti di competenza ed essi riferiscono al consiglio di amministrazione e al consiglio di accreditamento di sicurezza. Il direttore esecutivo include le informazioni relative all'attuazione di tale politica quando riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi del presente regolamento.*

## Motivazione

*L'emendamento conferisce la base giuridica affinché l'Agenzia applichi un insieme completo di regole per gestire ed evitare conflitti di interesse. Gli organi direttivi dell'Agenzia sono responsabili dello sviluppo e dell'attuazione di questa politica tenendo conto delle particolarità dell'Agenzia, nonché delle informazioni sensibili, classificate e commerciali che potrebbero entrare in gioco.*

### Emendamento 12

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 1 – punto 20

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 26 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. La Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al consiglio di amministrazione e al consiglio di accreditamento di sicurezza dell'Agenzia la suddetta relazione di valutazione e le proprie conclusioni sul suo contenuto. Le risultanze della valutazione sono rese pubbliche.

#### *Emendamento*

2. La Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al consiglio di amministrazione e al consiglio di accreditamento di sicurezza dell'Agenzia la suddetta relazione di valutazione e le proprie conclusioni sul suo contenuto. ***Inoltre, la Commissione fornisce al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali qualsiasi altra informazione sulla valutazione, se richiesto.*** Le risultanze della valutazione sono rese pubbliche.

### Emendamento 13

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 1 – punto 20

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***2 bis. Se dalla valutazione dovessero emergere carenze per quanto riguarda l'efficace funzionamento del consiglio di accreditamento di sicurezza dell'Agenzia e la sua indipendenza nel realizzare i compiti assegnatigli, occorrerebbe prevedere un riesame di tale particolare***

*materia.*

## **Emendamento 14**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2**

##### *Testo della Commissione*

Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

##### *Emendamento*

Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. ***Esso è consolidato con il regolamento che esso modifica entro tre mesi dopo la sua pubblicazione.***

## PROCEDURA

|  |  |
|--|--|
| <b>Titolo</b>  | Modifica del regolamento (UE) n. 912/2010 che istituisce l' Agenzia del GNSS europeo   |
| <b>Riferimenti</b>   | COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD)  |
| <b>Commissione competente per il merito</b><br>Annuncio in Aula                | ITRE<br>12.3.2013  |
| <b>Parere espresso da</b><br>Annuncio in Aula                                  | CONT<br>12.3.2013  |
| <b>Relatore per parere</b><br>Nomina   | Inés Ayala Sender<br>17.4.2013   |
| <b>Esame in commissione</b>  | 17.9.2013  |
| <b>Approvazione</b>  | 2.10.2013  |
| <b>Esito della votazione finale</b>  | +: 14<br>-: 0<br>0: 1  |
| <b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>              | Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Crescenzo Rivellini |
| <b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>                    | Philip Bradbourn, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Czesław Adam Siekierski, Barbara Weiler                                     |
| <b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b> | María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Wolf Klinz, Gesine Meissner  |